

# DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

## INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI LUOGO DI LAVORO

(Art. 26, Comma 1 del D. Lgs. 81/2008)

## MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE

(Art. 26, Comma 3 del D. Lgs. 81/2008)

### COMUNE DI



# ACQUI TERME

Revisione	Motivazione	Data
0	Emissione	XX/XX/XXXX

## 1. Premessa

L'Art.26, comma 1, lettera b del D. Lgs. 81/08 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione - impone che:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'Impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria Azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'Azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico-professionale delle Imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'Impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse Imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter (\*), con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'Impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle

Imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3 bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

3 ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui sarà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'Imprenditore committente risponde in solido con l'Appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'Appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle Imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, debbono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro debbono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e

alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'Impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.”

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., allo scopo di individuare, evidenziare e valutare i rischi derivanti dall'interferenza tra le attività sportive svolte nei locali del Comprensorio Sportivo di Mombarone ad Acqui Terme e quelli derivanti dall'appalto a ditta esterna per ristrutturazione di esso.

La valutazione del rischio interferenziale è dovuta alla compresenza dei seguenti soggetti:

- Città di Acqui Terme (committente);
- Impresa appaltatrice dei lavori in oggetto (appaltatore);
- Istruttori e allenatori sportivi;
- Iscritti alla palestra;
- Alunni e insegnanti di scuole e di associazioni sportive.

## 1.1 Definizioni

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 si intende per:

- a) «lavoratore»: persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolga attività lavorativa nell'ambito dell'Organizzazione di un Datore di lavoro pubblico o privato, con/senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte, una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al
- b) lavoratore così definito è equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di società anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'art. 2549, e seguenti del CC; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art.18 della L. 24.06.97 n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale Vigili del fuoco e Protezione Civile; il lavoratore di cui al D. Lgs. 1.12.97 n. 468, e successive modificazioni;
- b) «datore di lavoro»: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 D. Lgs. 30.03.01 n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente cui spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa/non conforme individuazione ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
- c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- f) «RSPP»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 D. Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- g) «addetto al SPP»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 D. Lgs. 81/08, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
- h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 D. Lgs. 81/08 che collabora, secondo quanto previsto all'art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D. Lgs. 81/08;
- i) «RLS»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

- l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni/interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- n) «prevenzione»: complesso delle disposizioni/misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e a elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- r) «pericolo»: proprietà/qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- u) «norma tecnica»: specifica tecnica approvata e pubblicata da organizzazione internazionale, organismo europeo o organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
- v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'ISPESL, dall'INAIL e dagli organismi paritetici di cui all'art. 51 D. Lgs. 81/08, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'art. 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
- z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
- aa) «formazione»: processo educativo per trasferire a lavoratori e altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei compiti in azienda e all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi;
- bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- cc) «addestramento»: complesso di attività per fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale e procedure di lavoro;
- dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera a) D. Lgs. 08.06.01 n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, del C.P., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro; in caso di mancata applicazione del modello di organizzazione e gestione, l'Impresa definisce un Organigramma della Sicurezza stabilendo ruoli, compiti e responsabilità;
- ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate

- per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
- ff)* «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.
- gg)* Contratto d'appalto: contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 e segg. Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza.
- hh)* Appalti pubblici di forniture: appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti (comma 9 art. 3 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
- ii)* Appalti pubblici di servizi: appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del d.lgs.163/06 (comma 10 art.3 d.lgs. 163/06).
- ll)* Concessione di servizi: contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'art. 30 del d.lgs. 163/06 (comma 12 art.3 d.lgs.163/06).
- mm)* Contratto d'opera: si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente (art. 2222 e segg. Codice Civile); definito anche contratto di lavoro autonomo.
- nn)* Contratto di somministrazione: contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 Codice Civile).
- oo)* Contratto misto: contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture (comma 1 art.14 d.lgs. 163/06)
- pp)* Datore di Lavoro Committente (DLC): è il soggetto che, avendone l'autorità, affida "lavori, servizi e forniture" ad un operatore economico (Impresa o lavoratore autonomo) all'interno della propria Azienda; è il titolare degli obblighi di cui all'art. 26.
- qq)* Interferenza: circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
- rr)* Rischi da interferenze: sono tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni, all'interno dell'Azienda o dell'unità.

## 1.2 Criteri di valutazione dei rischi

La Valutazione dei rischi è l'insieme di tutte le attività che vanno implementate per addivenire ad una "stima" del rischio di esposizione ai diversi fattori di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori in relazione allo svolgimento delle attività proprie dell'Organizzazione. La Valutazione si è articolata nelle seguenti fasi, basate su uno o più sopralluoghi:

- Analisi documentazione relativa alla sicurezza sul lavoro presente presso l'Organizzazione;
- Identificazione dei fattori di rischio;
- Classificazione e definizione dei pericoli;
- Identificazione dei soggetti esposti a rischio;
- Analisi delle probabilità di accadimento dei pericoli e gravità dei danni;
- Criteri di valutazione e individuazione delle priorità degli interventi;
- Individuazione delle misure di prevenzione e protezione.

L'identificazione dei fattori di rischio ha fatto riferimento a conoscenze disponibili in materia legislativa, dati desunti dall'esperienza/informazioni raccolte, contributi apportati da quanti hanno partecipato all'effettuazione della stessa Valutazione: RSPP, RLS, MC, Dirigenti, Lavoratori, ecc. Tale procedimento ha consentito di identificare i pericoli sulla base di fattori di rischio peculiari delle condizioni in cui si svolgono le attività lavorative attraverso l'osservazione delle stesse e prendendo in considerazione normali operazioni di lavoro ma anche operazioni particolari (quali ad es. la manutenzione). I principali fattori di rischio si possono suddividere in fattori di rischio per la sicurezza (dovuti a eventi di natura infortunistica), la salute (dovuti a eventi di natura igienico-ambientale), e la sicurezza e la salute (dovuti a elementi di tipo trasversale).

*I rischi per la sicurezza/di natura infortunistica* sono responsabili del potenziale verificarsi di incidenti/infortuni ovvero di danni/menomazioni fisiche più o meno gravi subite da persone addette a varie attività lavorative a seguito di impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica,...). *I rischi per la salute/igienico-ambientali* sono responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto a operazioni/lavorazioni che comportino emissione nell'ambiente di fattori ambientali di rischio di natura chimica, fisica e biologica, con conseguente esposizione del personale addetto. *I rischi per la sicurezza e la salute* dovuti a elementi trasversali sono individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto "operatore"- "organizzazione del lavoro" in cui è inserito (Organizzazione del lavoro, Fattori psicologici/ergonomici, Condizioni di lavoro difficili, Stress).

L'esposizione al rischio è stata valutata per mansione o per gruppi omogenei di lavoratori che operano nello stesso ambiente di lavoro e che svolgono la stessa mansione.

La valutazione delle probabilità di accadimento dei rischi è stata condotta considerando le condizioni del posto di lavoro (attrezzature/macchinari utilizzati, procedure di lavoro, ambiente), quanto verificatosi in altre Organizzazioni analoghe, le condizioni che possono rendere più o meno frequente l'accadimento di un evento incidentale (addestramento/formazione del personale, presenza di idonei dispositivi di protezione, ecc). La scala delle probabilità di accadimento, così come quella della gravità dei danni, è stata suddivisa in 4 classi in base alla probabilità di accadimento e alle conseguenze che possono derivare dai rischi stessi, associando a ogni classe un valore (da 1 a 4) che verrà utilizzato per determinare la priorità degli interventi.



SCALA DELLA PROBABILITA' (P)		
1	IMPROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- può derivarne un danno per la concomitanza di più eventi indipendenti poco probabili</li> <li>- non risultano episodi precedenti</li> <li>- il verificarsi del danno susciterebbe incredulità</li> </ul>
2	POCO PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- può derivarne un danno solo in circostanze sfortunate di eventi</li> <li>- risultano rarissimi episodi precedenti</li> <li>- il verificarsi del danno susciterebbe grande sorpresa</li> </ul>
3	PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- può derivarne un danno anche se non in modo automatico o diretto</li> <li>- risulta qualche episodio precedente</li> <li>- il verificarsi del danno susciterebbe una moderata sorpresa</li> </ul>
4	ALTAMENTE PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato</li> <li>- risultano episodi precedenti in azienda, in aziende simili o in realtà operative analoghe</li> <li>- il verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stupore in azienda</li> </ul>

SCALA DELLA GRAVITA' (G)		
1	LIEVE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile</li> <li>- esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili</li> </ul>
2	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile</li> <li>- esposizione cronica con effetti reversibili</li> </ul>
3	GRAVE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale</li> <li>- esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti</li> </ul>
4	GRAVISSIMO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale</li> <li>- esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti</li> </ul>

La valutazione del rischio risulta direttamente correlata alla probabilità di accadimento e alla gravità dei possibili danni, secondo la relazione:

$$R = f(P, G)$$

dove R è il rischio, P la probabilità di accadimento e G la gravità dei danni.

In particolare si applica la relazione:

$$R = P \times G$$

da cui deriva la matrice riprodotta che riporta in ascissa la gravità dei danni, e in ordinata la probabilità di accadimento.

### MATRICE RISCHIO R

GRAVITÀ	G4	4	8	12	16		RISCHIO MOLTO ALTO
	G3	3	6	9	12		RISCHIO ALTO
	G2	2	4	6	8		RISCHIO MEDIO
	G1	1	2	3	4		RISCHIO BASSO
		P1	P2	P3	P4		PROBABILITÀ

In riferimento agli obblighi legali ed alla propria politica in ambito di salute e sicurezza sul lavoro la Direzione Aziendale ha stabilito come **RISCHIO ACCETTABILE** per l'organizzazione il livello di **RISCHIO BASSO**, secondo quanto riportato nello schema sopraindicato.

I pericoli che ricadono nel livello di **RISCHIO MEDIO** devono essere portati ad un livello accettabile per l'azienda attuando una serie di misure di prevenzione e protezione, che in ordine gerarchico sono:

- eliminazione della fonte di pericolo;
- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno;
- controlli di ingegneria (es. turnazione, isolamento della zona esposta a pericolo, schermi, etc.);
- cartelli, avvisi e/o controlli amministrativi (es. regolamentazione dell'accesso in determinate aree);
- Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)

Un livello di **RISCHIO ALTO** e **RISCHIO MOLTO ALTO** non è assolutamente tollerato dall'Azienda e pertanto nessun lavoratore dovrà MAI essere esposto ad un tale rischio. La fonte di tale pericolo dovrà pertanto essere immediatamente eliminata e/o riportata ad un livello di rischio accettabile prima di esporre i lavoratori.

Come ulteriore parametro si deve considerare anche il tempo di esposizione dell'addetto all'agente lesivo, attraverso la stima della frequenza con cui viene eseguita l'operazione del ciclo lavorativo. Tale frequenza è suddivisa nelle seguenti fasce:

OCCASIONALE (O) Operazione occasionale riduzione del 50% del rischio R

LIMITATA (L) Operazione limitata fattore rischio = 1

QUOTIDIANA (Q) Operazione quotidiana aumento del 50% del rischio R

CONTINUA (C) Operazione continua aumento del 100% del rischio R

Il parametro **Durata di Esposizione (D.E.)** si sintetizza secondo la tabella seguente:

DURATA ESPOSIZIONE	MINUTI / GIORNO	D.E.
OCCASIONALE	< 10 minuti	0,5
LIMITATA	10 – 60 minuti	1
QUOTIDIANA	60 – 240 minuti	1,5
CONTINUA	240 – 480 minuti	2

Indicati i tre parametri di analisi (**P**, **G** e **D.E.**), la nuova formula per la valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro è definita come:

$$R1 = (P \times G) \times D.E.$$

Nella tabella sottostante per la valutazione di R1 non sono stati considerati i valori di **RISCHIO ALTO** e **RISCHIO MOLTO ALTO** poiché nessun dipendente dell'azienda dovrà mai essere esposto ad un tale livello di rischio, nemmeno con frequenza occasionale.

**MATRICE RISCHIO R1**

		1	2	3	3	4	6
DURATA DI ESPOSIZIONE (D.E.)	0,5	0,5	1	1,5	1,5*	2*	3*
	1	1	2	3	3	4	6
	1,5	1,5	3	4,5	4,5	6	9
	2	2	4	6	6	8	12

\* Per il Rischio R pari a 3-4-6 si è deciso di considerare R1 come **RISCHIO MEDIO**, anche nel caso di esposizione occasionale (D.E.= 0,5), in quanto il rischio rimane ad un livello NON accettabile per l'azienda

Le matrici di rischio costruite sono divise in quattro classi che rappresentano il livello di rischio R ed R1 e la scala delle priorità delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, che devono essere adottate per eliminare o ridurre e controllare i rischi per ciascuna delle mansioni espletate dal personale dell'azienda.

RISCHIO R , R1	LIVELLO DI RISCHIO		PRIORITÀ E AZIONI DA INTRAPRENDERE	
<b>R ≥ 12</b>	<b>MOLTO ALTO</b>	Condizioni che possono provocare al lavoratore un infortunio o un'esposizione i cui effetti risultano acuti o cronici con inabilità irreversibile e	MISURE DA REALIZZARE IMMEDIATAMENTE	Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio, provvedendo a sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di
<b>R1 ≥ 12</b>				
<b>8 ≤ R ≤ 9</b>	<b>ALTO</b>	Condizioni che possono produrre al lavoratore un infortunio grave o un'esposizione i cui effetti risultano acuti o cronici con inabilità reversibile	MISURE DA REALIZZARE CON URGENZA	Intervenire al più presto sulla fonte di rischio, provvedendo ad eliminare le anomalie che portano alla determinazione di livelli
<b>8 ≤ R1 ≤ 9</b>				
<b>3 ≤ R ≤ 6</b>	<b>MEDIO</b>	Condizioni che possono produrre al lavoratore lesioni o disturbi lievi con inabilità ed effetti rapidamente reversibili con casistica (aziendale	MISURE DA REALIZZARE A MEDIO-TERMINE	Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare la efficacia delle azioni preventivate per il raggiungimento di livelli
<b>3 ≤ R1 ≤ 6</b>				
<b>R ≤ 3</b>	<b>BASSO</b>	Condizioni che possono produrre al lavoratore lesioni o disturbi lievi con inabilità ed effetti rapidamente reversibili con casistica (aziendale	MISURE DA PROGRAMMARE	Instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza preventivate.
<b>R1 ≤ 3</b>				

### **1.3 Criteri per l'individuazione dei rischi da interferenza**

L'individuazione dei rischi da interferenza si compone essenzialmente di due fasi:

- Informazioni sulle attività che dovranno essere svolte dall'azienda appaltatrice all'interno dell'azienda committente con acquisizione del documento di valutazione dei rischi dell'azienda appaltatrice in modo che possano essere rilevate particolari attività.
- Definizione delle aree, individuazione dei soggetti interferenti ed esplicitazione dei rischi che potrebbero essere generati dall'interferenza di più lavorazioni contemporanee.

## 2. Dati ditta ospitante

<i>Ragione sociale</i>	COMUNE DI ACQUI TERME
<i>Forma Giuridica</i>	ENTE PUBBLICO
<i>Sede legale</i>	ACQUI TERME – Piazza Primo Levi, 5
<i>Legale rappresentante</i> <i>Datore di lavoro</i>	ALGANON ANDREA CASCONI MARCO CIMMINO PAOLA COMASCHI GIANFRANCO
<i>RSPP</i>	CHIAPPONE VALENTINA
<i>Addetti Primo Soccorso</i>	
<i>Addetti Antincendio e Emergenze</i>	
<i>RLS</i>	
<i>Medico Competente</i>	PEDRAZZI ENRICO
<i>Soggetti di riferimento per l'attuazione e la verifica delle misure previste</i>	

## Dati appaltatrice

<i>Ragione sociale</i>	
<i>Forma Giuridica</i>	
<i>Sede legale</i>	
<i>Sede Operativa</i>	
<i>Legale rappresentante</i> <i>Datore di lavoro</i>	
<b>RSPP</b>	
<b>RLS</b>	
<b>Medico Competente</b>	
<b>Soggetti di riferimento per l'attuazione e la verifica delle misure previste</b>	

### 3. Descrizione attività Ditta Appaltatrice



La concessione in appalto prevista coinvolgerà il Centro Sportivo Mombarone, sito in Piazza Martiri delle Foibe 4 ad Acqui Terme.

L'appalto ha per oggetto le forniture e l'esecuzione di tutti i lavori e necessarie per la riqualificazione tecnologica ed efficientamento energetico degli spazi interni ed esterni del Centro Sportivo Mombarone così come previsto nei documenti progettuali, ai quali si rimanda per una dettagliata descrizione.

Costituiscono oggetto dell'appalto le seguenti attività:

- a) l'esecuzione degli interventi di efficientamento energetico;
- b) l'esercizio degli impianti termici di generazione del calore;
- c) la fornitura di combustibile gas metano per gli impianti di generazione del calore;
- d) la manutenzione ordinaria degli impianti di generazione del calore;
- e) la manutenzione straordinaria degli impianti termici confinati all'interno delle centrali termiche;
- f) l'incarico di Terzo responsabile;
- g) il pronto intervento (reperibilità);
- h) lo smaltimento dei rifiuti prodotti nello svolgimento dell'appalto in conformità alle leggi in vigore e la pulizia costante dei locali tecnici e accessori diretti (atri, scale, corridoi ecc.).



Di conseguenza la ditta appaltatrice esegue lavori del tipo:

- a) Opere edili: coibentazione e riqualificazione coperture palazzetto e piscina, sostituzione serramenti palazzetto, realizzazione cappotto interno piscina;
- b) Sostituzione delle pompe di circolazione della centrale termica principale;
- c) Installazione di apparecchiature per la contabilizzazione del calore fornito;
- d) Installazione di sistemi telematici, al fine di garantire un ottimale controllo e regolazione a distanza delle apparecchiature termiche;
- e) Espletamento di interventi di riqualificazione finalizzati al miglioramento del rendimento globale dell'impianto;
- f) Manutenzione ordinaria degli estintori e manutenzione ordinaria degli impianti (elettrici, idrici) della centrale termica del complesso.

E' possibile utilizzare i servizi igienici propri della struttura e i locali di servizio al durante i lavori di ristrutturazione all'interno dell'edificio.

#### **4. Pericoli individuati e loro descrizione**

Per quanto riguarda gli ambiti di interferenza, si ritiene fondamentale che venga individuato preventivamente la compresenza che deriva quindi dal condividere nel tempo e nello spazio il luogo di lavoro. Tutte le attività espletate devono essere programmate, pertanto le potenziali interferenze si evidenziano già in fase di programmazione, consentendo l'adozione di misure di prevenzione.

L'attività di coordinamento è finalizzata ad evitare disaccordi, sovrapposizioni ed intralci tra le attività dell'impresa affidataria, i dipendenti comunali e le altre ditte esterne con contratti in essere nel sito oggetto di appalto che possono nuocere alla sicurezza dei lavoratori operanti nel medesimo luogo. A tal fine è necessario pianificare collegamenti razionali tra le varie fasi di esecuzione dell'appalto con quelle del committente e con quelle degli altri appalti, al fine di eliminare e/o evitare rischi di sovrapposizione. Le misure necessarie per le attività di coordinamento sono di natura programmatico-organizzativa.

Le interferenze prevedibili tra le attività dell'appaltatore e quelle dei dipendenti comunali e delle altre ditte esterne con contratti in essere nel sito oggetto di appalto sono legate alla presenza di personale nelle aree non oggetto di ristrutturazione e nel cortile e nelle aree esterne in uso promiscuo. Qualora dovessero verificarsi altre tipologie di interferenza tali da creare rischi non valutati nel presente documento, sarà cura del Datore di Lavoro, del Medico Competente e dell'RSPP (consultato l'RLS) provvedere alla valutazione del rischio interferenziale e darne comunicazione tempestiva all'appaltatore.

#### ***Attrezzature in dotazione al personale della Società***

Tutte le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori da effettuare, dovranno essere di proprietà dell'impresa esecutrice o da questa regolarmente noleggiati. Il personale impiegato in cantiere deve essere idoneamente formato all'uso delle rispettive macchine.

#### ***Allacciamento alla Rete Elettrica***

La ditta appaltatrice dovrà evitare qualsiasi manovra sui quadri elettrici, qualora sia necessario interrompere l'erogazione di energia elettrica l'impresa deve darne preavviso al DL e al referente della scuola designato all'uso. Quando sia necessario usufruire della rete elettrica, prendere preventivi accordi con il Servizio Tecnico.

Occorre inoltre disporre i cavi per l'alimentazione in modo che non costituiscano intralcio al passaggio e non possano essere danneggiati nella normale attività.

L'impresa dovrà utilizzare accessori e componenti (conduttori, spine, prese, ...) rispondenti alla normativa e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE, IMQ od equivalente tipo di certificazione) ed in buono stato di manutenzione, utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non fare uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni.

In caso di intercettazione di cavi dovrà essere immediatamente avvisato il Servizio Tecnico.  
Prima dell'allacciamento alla rete elettrica, l'impresa deve verificare, che la potenza dell'attrezzatura sia compatibile con i componenti di presa dell'impianto elettrico.  
L'impresa deve verificare, tramite il competente Ufficio Tecnico Comunale, che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione del cavo che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.  
Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche. I conduttori e le condutture mobili (prolunghe mobili) saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo. È necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza.  
Qualora si riscontrino o si determinino anomalie nell'impianto elettrico, è fatto obbligo di sospendere l'attività di ristrutturazione ed avvisare al Responsabile.

### ***Vie di Fuga ed Uscite di Sicurezza***

La Ditta appaltatrice deve preventivamente prendere visione delle aree con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, comunicando al Servizio Tecnico interessato eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi. I corridoi e le vie di fuga (interni ed esterni) in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità da parte delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei.

L'Impresa dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica delle aree, dell'ubicazione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas.

I mezzi di estinzione incendi devono essere sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.

L'impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i lavoratori comunali che per il pubblico utente.

La Ditta appaltatrice deve essere informata sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati nell'ambito della sede presso cui si interviene.

### ***Rischio Incendio o Esplosione***

Tutte le operazioni che comportano rischio di incendio o esplosione dovranno essere svolte in aree segnalate e confinate, ove è inibito l'accesso al pubblico ed al personale comunale. L'area sarà dotata di estintore per l'immediato intervento in emergenza.

Le eventuali attività che richiedono utilizzo di fiamme libere possono essere eseguite solo all'esterno e con un idoneo numero di estintori in corrispondenza dell'operatore.

Nel caso di utilizzo/presenza di gas in pressione (in bombole piene o vuote) è necessario operare con particolare cautela atta a scongiurare il rischio di esplosioni. Pertanto è necessario eseguire tali operazioni in assenza totale di interferenza con soggetti estranei al lavoro da eseguire, in quanto non è possibile installare dispositivi di protezione individuale e collettiva, quali barriere fisiche temporanee, volte a delimitare l'area eventualmente investita da una esplosione.

### ***Accesso di Automezzi o Macchine Operatrici***

Gli automezzi della Ditta dovranno accedere ed effettuare movimenti nelle aree di sosta o di transito della sede comunale previo accordo con l'ufficio LL.PP. e comunque a velocità tale da non risultare di pericolo per i visitatori presenti o per il personale.

Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, la Ditta esecutrice porrà la massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né tantomeno sostare nel raggio d'azione della macchina operatrice.

## 5. Descrizione dei rischi di interferenza rilevanti

Fattori di rischio		Situazione che genera il rischio da interferenza	Città di Acqui Terme	Impresa Appaltatrice	Altri operatori esterni	P	M	R	Misure preventive e protettive
1	<b>Rischio di caduta in piano e/o investimento</b>	Le attività svolte dall'impresa appaltatrice possono comportare la potenziale presenza di attrezzature e/o materiali che possono costituire un pericolo di inciampo o scivolamento con conseguente caduta da parte degli altri operatori	passivo	attivo	passivo	2	2	4	Recintare l'area di cantiere e non stoccare materiale ed attrezzature al di fuori di tale area Indossare abbigliamento ad alta visibilità
2	<b>Rischio di infortuni o dovuto ad evacuazione in caso di emergenza</b>	Urti, cadute, intrappolamenti durante la procedura di esodo delle aree frequentate se impropriamente gestite dall'impresa appaltatrice	attivo	attivo	attivo	1	3	3	Si richiede alla ditta appaltatrice adeguata formazione del personale e capacità di gestione delle emergenze nelle aree gestite.
	<b>Rischio di infortunio in caso di incendio</b>	Ustioni, intossicazioni dovute allo sviluppo di un incendio dovuto a distrazioni o non corretto utilizzo delle	attivo	attivo	attivo	1	4	4	Si richiede alla ditta appaltatrice adeguata formazione del personale e capacità di gestione delle emergenze nelle

		attrezzature da parte dell'impresa appaltatrice a danno degli altri operatori							aree gestite.
3	<b>Rischio dovuto all'uso di attrezzature elettriche</b>	Alcune attività possono comportare un rischio di folgorazione a scapito degli altri operatori dovuto al contatto accidentale con apparecchiature o cavi lasciati scoperti da parte dell'impresa appaltatrice	passivo	passivo	passivo	1	3	3	Si richiede alla ditta appaltatrice di non lasciare cavi elettrici all'esterno delle aree di cantiere recintate. La presenza di cavi all'esterno delle aree recintate, deve essere opportunamente segnalata e protetta
4	<b>Elettrocuzione</b>	Prima di avviare le attività di demolizione la ditta deve procedere alla messa a freddo degli impianti elettrici. Potrebbe comunque verificarsi la presenza di cavi attivi all'interno dell'area di cantiere dovuti al fatto che due piani dell'edificio sono sempre in funzione durante i lavori di ristrutturazione	passivo	attivo	passivo	2	4	8	Prima di avviare qualsiasi lavorazione, l'impresa dovrà verificare che tutti i cavi elettrici dell'edificio che transitano nel cantiere siano posti fuori servizio; qualora alcuni cavi fossero in tensione (in quanto a servizio dei piani in uso dell'edificio) l'impresa dovrà segnalare la presenza di cavo in tensione.

5	<b>Rischio di investimento dovuto al transito di mezzi</b>	Il rischio investimento degli altri operatori può essere causato dalla presenza di automezzi per carico/scarico di materiali, attrezzature	passivo	attivo	passivo	2	2	4	Procedere a passo d'uomo all'interno del cortile pertinenziale preferibilmente con ausilio di movieri che sono indispensabili per le movimentazioni nei momenti di apertura al pubblico
6	<b>Rischio dovuto allo sviluppo di polveri, fumi o rilascio di fibre nel corso delle operazioni</b>	Alcune attività svolte dall'impresa appaltatrice possono comportare sviluppo di polveri e fumi tali da poter essere inalate o ingerite da parte degli altri operatori	passivo	attivo	passivo	2	3	6	Limitare la produzione di polveri mediante utilizzo di attrezzatura idonea e di accorgimenti tali da abbattere le polveri
7	<b>Rischio di contatto cutaneo con sostanza chimiche pericolose</b>	Irritazioni, ustioni, avvelenamenti, intossicazioni per gli altri operatori dovute al contatto con sostanze chimiche utilizzate nella sede	passivo	attivo	passivo	2	2	4	Si richiede alla ditta di non abbandonare flaconi e contenitori vari al di fuori delle aree di cantiere recintate. Non utilizzare né maneggiare eventuali flaconi di prodotti non propri, segnalare eventuali presenze al referente LL.PP.
8	<b>Rischio di inalazione di fumi derivanti da sostanze tossiche</b>	Avvelenamenti, intossicazioni dovute allo sviluppo di fumi tossici durante l'utilizzo di sostanze e prodotti durante le	passivo	attivo	passivo	2	2	4	Non sostare in aree in cui sono in corso lavorazioni che potrebbero produrre intossicazioni e qualora alcune delle proprie lavorazioni lo siano, segnalare

		lavorazioni							l'area a rischio con segnaletica conforme al D.Lgs. 81/08
9	<b>Rumore</b>	Alcune attività svolte dall'impresa appaltatrice possono comportare l'utilizzo di attrezzature rumorose tali da arrecare danni o fastidi agli altri operatori	passivo	attivo	passivo	1	2	2	Limitare l'emissione sonora utilizzando attrezzature silenziate di ultima generazione. Svolgere le lavorazioni più rumorose nei momenti della giornata in cui arrecano meno disturbo
10	<b>Vibrazioni</b>	Alcune attività svolte dall'impresa appaltatrice possono comportare l'utilizzo di attrezzature che producono vibrazioni a danno degli altri operatori	passivo	attivo	passivo	1	2	2	Utilizzare attrezzature di ultima generazione a bassa emissione di vibrazioni
11	<b>Rischio di esposizione e ad agenti biologici tramite contatto diretto (tetano, leptospira, salmonella)</b>	Gli altri operatori potrebbero entrare accidentalmente in contatto con roditori, piccioni, ...	passivo	attivo	attivo	1	3	3	Adottare tutte le misure precauzionali previste dalla vigente normativa. Dotarsi degli idonei DPI.



## 6. Interfaccia tra le ditte – Valutazione Rischi da Interferenza

### *Mansioni tra cui è prevedibile un'interferenza*

COMUNE DI ACQUI TERME = D1	DITTA APPALTATRICE = D2
Personale addetto ufficio tecnico	Personale addetto all'attività manutenzione dell'impianto termico e di quanto ad esso collegato, personale addetto ai lavori di riqualificazione e ristrutturazione di aree dell'impianto sportivo
DITTA AFFIDATARIA DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO = D3	UTENTI, SCUOLE E SOCIETA' SPORTIVE = D4
Istruttori e personale addetto all'accoglienza e al bar	Iscritti alle attività sportive, alunni, insegnanti, insegnanti e sportivi

PERICOLI COMUNE DI ACQUI TERME	PERICOLI DITTA APPALTATRICE
<p>Presenza di personale Investimento Cadute di oggetti dall'alto Inciampi, scivolamenti e cadute a livello Elettrocuzione</p>	<p>Presenza di personale Operazioni di movimentazione manuale dei carichi Investimento Elettrocuzione Cadute dall'alto Rumore e Vibrazioni Utilizzo macchinari e attrezzature Elettrocuzione</p>
PERICOLI DITTA AFFIDATARIA DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO	PERICOLI UTENTI, SCUOLE E SOCIETA' SPORTIVE
<p>Presenza di personale Investimento Cadute di oggetti dall'alto Inciampi, scivolamenti e cadute a livello Elettrocuzione</p>	<p>Presenza di personale Investimento Cadute di oggetti dall'alto Inciampi, scivolamenti e cadute a livello Elettrocuzione</p>

### *Rischi da interferenza*

<b>Rischio introdotto</b>	<b>Misure di sicurezza</b>
Rischio di investimento: dovuto da macchine operatrici in movimento	Delimitare adeguatamente l'area di intervento
Rischio intralcio vie di esodo e/o circolazione: dovuto alla presenza delle attrezzature che occupano temporaneamente le viabilità;	Individuare immediatamente la viabilità alternativa prima di occupare le vie di esodo

Rischio polveri: dovuto alle lavorazioni di ristrutturazione di aree dell'edificio	Confinare adeguatamente l'area di intervento e se possibile bagnare l'area su cui si interviene.
Rischio caduta oggetti dall'alto: per la presenza del cestello per le lavorazioni in quota;	Delimitare adeguatamente l'area di intervento
Rischio rumore e vibrazione: dovuto all'utilizzo di attrezzature e macchinari;	Circoscrivere l'area di intervento ed eventualmente chiedere l'autorizzazione in deroga
Rischio elettrico: dovuto alla possibilità di avere cavi scoperti durante le fasi di manutenzione impianti o ristrutturazione	Circoscrivere l'area di intervento ed apporre apposita segnaletica

### **Valutazione Interferenza**

INTERFERENZA				RISCHI DA INTERFERENZA
D1	D2	D3	D4	
1	2	2	2	Rischio di investimento: dovuto da macchine operatrici in movimento
1	2	2	2	Rischio intralcio vie di esodo e/o circolazione: dovuto alla presenza delle attrezzature che occupano temporaneamente le viabilità;
1	2	3	3	Rischio polveri: dovuto alle lavorazioni di ristrutturazione di aree dell'edificio
1	2	2	2	Rischio caduta oggetti dall'alto in caso di lavorazioni in quota
1	2	2	2	Rischio elettrico: dovuto alla presenza di cavi scoperti durante le fasi di manutenzione e ristrutturazione

### **Misure previste**

#### **Per COMUNE DI ACQUI TERME**

- Organizzare delle attività in modo da non interferire con gli interventi di manutenzione della ditta appaltante
- Disposizioni al personale del Comune di allontanarsi dalla zona in cui verranno effettuate le manutenzioni
- Obbligo di indossare i dispositivi di sicurezza previsti per accedere alle aree sede di manutenzione

- Obbligo di indossare la mascherina chirurgica ed eventuali altri dispositivi previsti per il contenimento del Rischio Covid-19

**Per DITTA APPALTATRICE**

- Disposizione della ditta appaltatrice di segnalare opportunamente le aree interessate dalle operazioni lavorative, la segnaletica non deve essere rimossa fino al ripristino della situazione normale
- Obbligo di indossare i dispositivi di sicurezza previsti
- Obbligo di indossare la mascherina chirurgica ed eventuali altri dispositivi previsti per il contenimento del Rischio Covid-19
- Raccolta immediata di eventuale caduta di oggetti o sversamenti di liquidi
- Coordinamento e comunicazione verbale da parte del personale interno con quello esterno prima di transitare nell'area oggetto dell'appalto.

**7. Firme figure di riferimento**

Per presa visione, conferma dei dati e delle dichiarazioni inserite nel presente documento, il datore di lavoro e/o preposto della ditta committente e della ditta appaltatrice:

COMUNE DI ACQUI TERME	FIRMA DEI DATORI DI LAVORO
	.....
	.....
	.....
	FIRMA SOGGETTO DI RIFERIMENTO PER ATTUAZIONE E VERIFICA MISURE PREVISTE

DITTA APPALTATRICE	FIRMA DATORE DI LAVORO
	FIRMA SOGGETTO DI RIFERIMENTO PER ATTUAZIONE E VERIFICA MISURE PREVISTE